



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 29/02/2016

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTÀ DELL'AQUILA**

Oggetto: atto integrativo tra la Regione Abruzzo, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e la Provincia dell'Aquila in merito all'affidamento ad Abruzzo Engineering S.C.p.A. dei servizi di supporto alle attività di ricostruzione.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Vista la Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 20 del 16 luglio 2015 con cui si autorizza la Giunta Regionale all'acquisizione delle quote di capitale sociale di Abruzzo Engineering Scpa in mano al socio privato, al fine di qualificare tale società *in house*, per renderla destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni – ivi compresi quelli da rendere nell'ambito dell'attività di ricostruzione post sisma;

Vista, inoltre, la richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila da parte dell'Ufficio Speciale, prot. n. 11403 del 20.07.2015, in cui si chiede di esprimere dettagliate motivazioni in merito alla possibilità di stipulare una convenzione con Regione Abruzzo/Abruzzo Engineering, con particolare attenzione ai profili di legittimità;

Preso atto del Parere dell'Avvocatura distrettuale dell'Aquila che qui integralmente si riporta nella parte che interessa: “Con riferimento al caso che ne occupa, vi è che la Legge Regionale n. 20 del 15.7.2015 ha previsto l'acquisizione, da parte della Regione Abruzzo, delle quote di capitale della società Abruzzo Engineering, fino al raggiungimento della misura del 90% del capitale medesimo, si da rendere detta società alla stregua di una società in house, come tale possibile destinataria di affidamenti di servizi e di prestazioni in forma diretta. Sul presupposto della sussistenza dell'interesse (sia economico che sostanziale) dell'USRA ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogabili dalla società Abruzzo Engineering, alla domanda se l'Ufficio per la Ricostruzione possa validamente fare ricorso a detta società, non può che darsi risposta pienamente affermativa. E ciò sulla base delle considerazioni innanzi svolte, che si incentrano sul fatto che la Regione Abruzzo, ove richiesta, deve supportare l'USRA nel perseguimento degli obiettivi e che ciò essa deve fare mettendo a disposizione, all'occorrenza, i suoi strumenti operativi tra i quali non può non essere annoverata Abruzzo Engineering, proprio perché società in house dell'Ente Regionale. Onde garantire funzionalità operativa e piena trasparenza amministrativa, appare opportuno che i tempi e i modi dell'utilizzo dei servizi e delle prestazioni di Abruzzo Engineering vengano effettivamente regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'USRA e la Regione Abruzzo e che tale convenzione individui altresì la tipologia dei servizi e prestazioni medesimi. Si valuterà poi l'opportunità di coinvolgere formalmente la società in house sin dalla su descritta fase convenzionale, tenendo peraltro presente che tale immediato coinvolgimento non appare comunque essenziale ai fini della legittimità dell'azione amministrativa, posto che l'obbligo di intervento di Abruzzo Engineering trova, di per sé, la propria causa giuridica nel rapporto che lega detta società al suo diretto dante causa, vale a dire la Regione Abruzzo.”

Richiamata integralmente la determinazione USRA n. 283 del 14/09/2015 con cui si approvava lo schema di convenzione fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società, con indicazione del relativo impegno di spesa;

Richiamata la Convenzione stipulata in data 15/09/2015 fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società sulle attività di ricostruzione;

Richiamata integralmente la determinazione USRA n. 383 del 14/09/2015 con cui si approvava lo schema di Atto integrativo della convenzione fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società, con indicazione del relativo impegno di spesa;

Richiamato l'Atto integrativo alla Convenzione stipulata in data 15/09/2015 fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società sulle attività di ricostruzione, firmato il giorno 30/11/2015;

Richiamata integralmente la determinazione USRA n. 428 del 23/12/2015 con cui si approvava lo schema di convenzione fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società, con indicazione del relativo impegno di spesa;

Richiamato l'Atto integrativo alla Convenzione stipulata in data 15/09/2015 fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società sulle attività di ricostruzione, firmato il giorno 23/12/2015, relativo alle attività del mese di gennaio 2016;

Richiamata integralmente la determinazione USRA n. 37 del 29/01/2016 con cui si approvava lo schema di convenzione fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e

l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società, con indicazione del relativo impegno di spesa;

Richiamato l'Atto integrativo alla Convenzione stipulata in data 15/09/2015 fra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'USRA, ed in qualità di interveniente Abruzzo Engineering in merito ai servizi svolti da detta società sulle attività di ricostruzione, firmato il giorno 29/01/2016;

Considerata la necessità di proseguire speditamente nelle attività di ricostruzione, anche attraverso le attività di supporto di Abruzzo Engineering Scpa;

Vista la delibera Delibera CIPE n. 113 del 23 dicembre 2015, che all'art. 4, ha stanziato i fondi relativi all'assistenza tecnica;

Considerato che il costo mensile è il medesimo di quanto stabilito nei precedenti atti;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione quantificate complessivamente in euro 901.501,10 si provvederà a valere sulle risorse stanziate dalla suddetta Delibera CIPE n. 113 del 23 dicembre 2015, art. 1, punto 4, relative all'assistenza tecnica;

Preso atto che, allo stato attuale, le suindicate risorse finanziarie non sono state ancora trasferite e pertanto, nel caso in cui lo si ritenga necessario, si potrà procedere ad eventuali anticipazioni di cassa per liquidare le competenze dovute;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

La premessa si ha qui per integralmente riportata e trascritta, da valere come motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

1. di approvare lo schema dell'Atto integrativo alla Convenzione del 15.09.2015 fra l'Ufficio Speciale/Regione Abruzzo/Provincia dell'Aquila/Comune dell'Aquila/Abruzzo Engineering per l'impiego di circa 109 unità di personale per il periodo 01.03.2016-30.04.2016 **ALLEGATO**;
2. di dare atto che l'impegno finanziario è quantificato complessivamente in euro 901.501,10 relativo a 109 (comprensivo di costo del personale, dei costi generali relativi ad attrezzature informatiche, cancelleria, postazione ufficio completa, autovetture, cellulare, iva inclusa) per il periodo dal 01.03.2016 al 30.04.2016);
3. di dare atto, inoltre, che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 113 del 23 dicembre 2015, art. 4, voce "assistenza tecnica".

L'Aquila, 29 febbraio 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Raniero Fabrizi

